COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni al codice di procedura penale (1196) 142

PRESIDENTE . 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150
COCCIA 148, 149
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 142, 143, 144, 145 146, 147, 148, 149, 150
FRACCHIA 142, 143, 144, 148
GARGANI, *Relatore* 142, 143, 144 145, 146, 147, 148
MANCO 147
MELLINI 143, 144, 146, 148
PONTELLO 146, 148
RICCI . . . 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150
STEFANELLI 143, 145

Disegno di legge (*Seguito della discussione e stralcio*):

Nuove disposizioni per il controllo delle armi (1197) 150

PAG.

Disegno di legge (*Stralcio e approvazione*):

Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico (1197-*ter*) 150

PRESIDENTE . 150, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160
CASTELLINA LUCIANA 153, 154, 156, 159
COCCIA 158
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 153, 154, 155, 157, 158
MANCO 154, 157, 159
MANNUZZU 156
MELLINI 153, 154, 156, 159
MIRATE 157, 158, 159
PENNACCHINI, *Relatore* . . . 150, 153, 154, 155 156, 157, 158, 159
PONTELLO 154, 157
QUATTRONE 155
RICCI 154

Votazione segreta:

PRESIDENTE 160

La seduta comincia alle 10,15.

PERANTUONO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale (1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale ».

Riprendiamo l'esame degli articoli 2 e 8, accantonati nella seduta del 12 maggio scorso.

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

All'articolo 45 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« La connessione non opera rispetto ai procedimenti relativi a reati per i quali lo imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza o che hanno commesso mentre erano arrestati, detenuti o internati, nonché a quelli per cui la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ».

Ricordo che l'onorevole Ricci aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: La connessione non opera, *con le seguenti*: Gli effetti della connessione sulla competenza non operano.

RICCI. L'emendamento, come già ho avuto modo di dichiarare a nome del gruppo comunista nel corso della precedente seduta, tende a risolvere il problema dell'utilizzazione delle prove sia per quanto riguarda i casi di separazione del procedimento, indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, sia per quanto riguarda una serie di altri casi, quali, ad esempio, quelli relativi a giudizi direttissimi previsti per alcuni reati.

Ritengo tuttavia opportuno che, prima di discutere l'emendamento all'articolo 2, la Commissione conosca il testo di un articolo aggiuntivo da me formulato tendente ad affrontare il problema dell'acquisizione degli atti di procedimenti connessi. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 144 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 144-*bis* (*Acquisizione di atti di procedimenti connessi*). Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, è consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile ».

Nella stessa prospettiva si colloca un altro articolo aggiuntivo da me formulato, con il quale si aggiungono, dopo il terzo comma dell'articolo 348, i seguenti commi:

« Tuttavia gli imputati per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti dei quali si stia procedendo separatamente, possono essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne può essere ordinato l'accompagnamento.

Essi hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché l'articolo 348 del codice di procedura penale riguarda l'istruzione formale, potrebbe sorgere il dubbio che esso non si applichi anche al dibattimento.

Pertanto, bisognerebbe trovare una soluzione nel senso di prevedere espressamente l'applicazione dell'articolo anche alla fase del dibattimento.

RICCI. Si potrebbe formulare un articolo 348-*bis*.

GARGANI, *Relatore*. Sarebbe opportuno, in effetti, evitare di modificare l'articolo 348 e formulare un altro articolo, nel quale vi sia un richiamo all'articolo 450.

FRACCHIA. Si tratta di una figura nuova, che si può definire del « quasi-imputato » o del « quasi-testimone ».

PRESIDENTE. Ritengo che la soluzione indicata dall'onorevole Ricci sia la più logica, poiché l'articolo 348 riguarda proprio il caso che sia sentito come testimonio l'imputato dello stesso reato o di un reato connesso. Potrebbero sorgere questioni circa la configurazione giuridica di tale personaggio; ma poiché è stabilito che si applicano le disposizioni concernenti lo interrogatorio dell'imputato, spetterà alla dottrina il compito di definire la figura di cui sopra.

Pertanto, introdurrei l'innovazione proprio all'articolo 348. Ma se la Commissione intende trovare una formulazione dottrinalmente più precisa, è bene che innanzitutto si chiarisca le idee su come definire questa figura.

Non capisco comunque quali dubbi ci possano essere dal punto di vista sistematico. Infatti, all'ipotesi normalmente prevista dall'articolo 348, al terzo comma, noi aggiungeremmo una eccezione dicendo che in determinate ipotesi per gli imputati per uno stesso reato o per un reato connesso le testimonianze possono essere assunte, applicando le norme dell'interrogatorio dell'imputato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non si tratta di testimone, perché non si comprenderebbe l'ipotesi di un teste al quale si applicassero, nell'interrogatorio, le norme previste per l'imputato.

GARGANI, *Relatore.* Sulla figura del testimone, a mio avviso, invece, non vi dovrebbero essere dubbi; inserendo la modifica all'articolo 348, si stabilisce che lo imputato possa essere sentito, in determinate fattispecie e in via di eccezione, come testimone.

STEFANELLI. Tuttavia un pericolo c'è, per cui bisogna trovare una collocazione diversa, perché altrimenti l'imputato non può essere sentito a suo discarico.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Tralasciamo per un attimo questo aspetto e vediamo piuttosto gli altri problemi, a cominciare da quello della citazione, riguardo alla quale si dice: « ove occorra ne può essere ordinato l'accompagnamento ». Dobbiamo inoltre stabilire che cosa si possa fare; è possibile il confronto? A mio avviso lo è; ma per la ricognizione? La ricognizione attiva si ritiene ammissibile? La passiva può essere negativa per l'imputato e valere poi nell'altro processo?

RICCI. Certamente; che difficoltà ci dovrebbero essere, dal momento che si prevedono tutte le garanzie dell'imputato?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per la ricognizione attiva non vedo grosse difficoltà, ma per la passiva vi è da tenere presente che se l'imputato venisse identificato, tale identificazione servirebbe contro di lui nell'altro processo.

FRACCHIA. Partiamo dal principio di considerare che cosa si verificherebbe se i processi rimanessero connessi.

RICCI. Nel caso che i giudizi rimanessero connessi le ricognizioni sarebbero perfettamente ammissibili. Perché non dovrebbe essere altrimenti?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Allora non ritenete che ciò possa danneggiare l'imputato?

RICCI. Ha persino un difensore.

PRESIDENTE. È vero.

MELLINI. Faccio presente che, a parte il fatto dell'assistenza nel momento in cui l'imputato viene sentito, nel momento in cui si fa la ricognizione e nel momento in cui può essere oggetto di ricognizone – la ricognizione passiva è forse il fatto più eclatante – nonché nel momento in cui si porta questo « quasi-imputato » davanti ad un altro tribunale e in cui si acquisiscono degli atti, sorge il problema della difesa generale dell'imputato. Sorge, cioè, il problema della sua difesa non nel momento in cui si assume un determinato atto, ma nel contesto di tutto il processo, perché la ricognizione ha un valore anche in séguito, nell'ambito di tutto il processo. Come si fa a dire che non vi è un problema di lesione del diritto di chi viene ad essere riconosciuto in un processo? Come si fa a dare ad una persona un difensore solo in quel momento, mentre l'atto rimane nel contesto di tutto il processo? La difesa non si esaurisce soltanto

in quel momento! Per quali motivi vi è questo spezzettamento della difesa?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non vi è, perché il difensore del « quasi-imputato » ha il diritto di visionare tutti gli atti, come se fosse un difensore qualsiasi.

MELLINI. Perché spezzettare la fase dibattimentale nella quale ad un certo punto vengono compiuti atti che tutti quanti riconosciamo come pregiudizievoli per la posizione processuale della persona che ne è soggetta? A questo punto non mi sembra sufficiente dire che, comunque, nel momento in cui si fanno quei singoli atti specifici che la riguardano, questa persona è assistita da un difensore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È un difensore che conosce tutti gli atti.

MELLINI. Allora non ho capito e siccome altri come me potrebbero non capire, vorrei che mi si fornissero delle spiegazioni. Vorrei sapere se il difensore viene attribuito nell'ambito di tutto il secondo processo ovvero solo nel momento in cui si presenta a rendere l'interrogatorio?

RICCI. Solo in quel momento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma vi è la completa conoscenza di tutti gli atti da parte del difensore.

MELLINI. Nel momento in cui si decide di sentire il « quasi-imputato » si sospende, e si mettono tutti gli atti a disposizione del suo difensore: ma è assurdo! Ecco la prova dell'assurdità di abolire la connessione! Siccome credo nella ragione, mi domando perché...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ella è un illuminista, non ha ancora superato la fase dell'illuminismo!

MELLINI. Se tutto ciò significa superare l'illuminismo, viva l'illuminismo!

FRACCHIA. Bisogna farsi carico di questa necessità di ordine processuale.

GARGANI, *Relatore.* La regola della connessione, cui, per altro, siamo tutti affezionati, esiste solo nell'ordinamento giuridico italiano.

MELLINI. Questi discorsi disturbano anche me, che non sono minimamente responsabile dell'iniziativa governativa. Immagino, quindi, che disturbino ancora di più voi.

Non si può tralasciare il problema della presenza della difesa. Il problema sorge e per quanto riguarda il « quasi-imputato » e per quanto riguarda l'imputato del processo in cui si dà lettura degli atti raccolti nei confronti del flagrante. Spezzando il dibattimento in due parti, si porrà in essere un dibattimento in cui l'imputato sarà coinvolto senza che si possa avvalere del difensore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Si può specificare che al difensore del « quasi-imputato » devono essere notificati gli atti del dibattimento. In caso contrario come farebbe ad assistere all'interrogatorio libero e alle ricognizioni?

RICCI. Mi pare che questa osservazione dell'onorevole Dell'Andro sia giusta.

GARGANI, *Relatore.* La tentazione sarebbe di lasciare immutato il testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dal punto di vista logico, esistono solo la soluzione prospettata all'articolo 2 e quella, contrapposta, avanzata dall'onorevole Mellini. Tra le due, l'emendamento proposto appare l'unico compromesso agibile.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Come interviene nella istruzione il giudice o il pubblico ministero?

RICCI. Cita il « quasi-testimone » e ne dà notizia al difensore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Durante il dibattimento, il « quasi-imputato », se non fosse stato citato nella istruzione, può essere citato dal giudice – qualora lo ritenga opportuno – o dalle parti, così come avviene per i testimoni?

RICCI. In effetti, si potrebbe specificare che, per la citazione del coimputato, o « quasi-imputato », vanno osservate le norme che valgono per i testimoni.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi domando se non sia il caso di specificare che, così come avviene per i testimoni, il « quasi-imputato » può essere citato dal giudice, o di ufficio o su istanza di parte.

PRESIDENTE. Non mi pare che sia necessario introdurre questa ulteriore specificazione, dal momento che già nella norma generale si afferma che, per l'interrogatorio libero, si applicano le stesse norme che valgono per i testimoni.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Occorre essere più espliciti.

PRESIDENTE. Ritengo che sia giusto il collegamento con l'articolo 348 del codice di procedura penale. In realtà, qui si tratta di una persona, che, pur essendo un testimone *sui generis* (che, ad esempio, deve essere assistito da un difensore) ai fini del processo, è pur sempre considerata un testimone. Sarei contrario a spingerci troppo in una questione che è solo sistematica.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qui non si tratta di una questione sistematica, ma di una retta interpretazione delle norme. Abbiamo voluto che l'imputato, nei cui confronti si procede separatamente, non fosse un testimone: allora, se vogliamo applicare le stesse norme che valgono per la citazione del testimone, dobbiamo stabilirlo esplicitamente.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, ma la formulazione proposta risolve il problema.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi pare, perché, se non si ritengono applicabili alcune norme relative ai testimoni, come si fanno a ritenere applicabili le altre?

RICCI. Non avrei nulla in contrario ad aggiungere la precisazione che la citazione nel processo avviene con le forme previste per i testimoni.

GARGANI, *Relatore*. Se dobbiamo dar vita a questa nuova configurazione del « quasi-imputato », è necessario valutare e disciplinare tutte le implicazioni che potrebbero derivarne.

Sono tuttavia assai perplesso, anche perché, com'è stato rilevato nel corso della precedente seduta, non esistono precedenti in materia nemmeno negli ordinamenti legislativi di altri Paesi.

STEFANELLI. Il problema non riguarda soltanto le garanzie del teste, ma anche la necessità di affrontare un discorso di politica criminale.

Approvando le disposizioni contenute nell'articolo 2 noi prevediamo la separazione di procedimenti connessi, da realizzare quando la prova appare evidente. Faccio un esempio: un incriminato, appartenente ad un'organizzazione delinquenziale, confessa un reato minore e viene sottoposto da solo a procedimento; diventa però testimone nei procedimenti a carico degli altri appartenenti all'organizzazione. Ciò, tuttavia, non basta a risolvere il problema, costituito dalla possibilità che il coimputato, divenuto, con la separazione, teste, si adoperi a favorire o a danneggiare la posizione degli imputati, a discapito dell'accertamento della verità.

Tenuto conto di questa situazione e, d'altro canto, dell'attuale sviluppo della criminalità, noi riteniamo necessaria l'introduzione di un istituto nuovo.

GARGANI, *Relatore*. Ritengo che la soluzione prevista dall'emendamento Ricci non sia sufficiente a risolvere i problemi da lei indicati, onorevole Stefanelli.

RICCI. La soluzione migliore potrebbe essere quella di introdurre un articolo 348-*bis* il cui testo sia quello proposto con il nostro articolo aggiuntivo con l'aggiunta, se l'onorevole rappresentante del Governo lo ritiene opportuno, delle parole: « viene citato nelle forme previste per i testimoni ».

STEFANELLI. In rapporto all'articolo 348-*bis* sarebbe poi necessario introdurre un articolo 450-*bis*, con il titolo « Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi » e che reciti: « Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei con-

fronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-*bis* ».

PONTELLO. Si potrebbe usare la dizione: « Interrogatorio libero di persona imputata di reati commessi ».

RICCI. Va benissimo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le facoltà del difensore restano le stesse?

RICCI. Sono le stesse che ha il difensore durante l'interrogatorio dell'imputato nella fase istruttoria.

PRESIDENTE. A questo punto, nessun altro chiedendo di parlare, prego il relatore ed il rappresentante del Governo di riassumere il loro parere sull'emendamento Ricci-Mirate all'articolo 2, sostitutivo delle parole: « La connessione non opera » con le seguenti: « Gli effetti della connessione sulla competenza non operano ».

GARGANI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione su tale emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegreatario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione, facendo osservare che, in effetti, potendosi separare i procedimenti, si viene a manifestare la necessità di operare una distinzione tra la connessione delle cause e la connessione dei procedimenti; cosicché non sembra che la mancanza di riunione dei procedimenti per connessione possa rendere del tutto ininfluenti le ragioni della connessione delle cause. Pertanto, a quelle ragioni occorre dare un rilievo, anche in mancanza di unificazione dei procedimenti.

RICCI. Insisto sull'emendamento.

MELLINI. Per le ragioni già esposte, voterò contro l'emendamento e contro lo articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo presentato dai deputati Ricci e Mirate, in ordine al quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che, dopo la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

All'articolo 45 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Gli effetti della connessione sulla competenza non operano rispetto ai procedimenti relativi a reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza o che hanno commesso mentre erano arrestati, detenuti o internati, nonché a quelli per cui la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ».

(*È approvato*).

I deputati Ricci e Fracchia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*

Dopo l'articolo 144 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 144-*bis* (*Acquisizione di atti di procedimenti connessi*). Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, è consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile ».

GARGANI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, con le motivazioni che ho già avuto modo di enunciare.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

RICCI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*bis*, nel testo di cui ho dato lettura precedentemente.

(*È approvato*).

L'onorevole Trantino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*quater*

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 348 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« In caso di separazione dei giudizi le dichiarazioni del coimputato di un reato connesso, rese in altro giudizio, possono essere utilizzate dal giudice previa richiesta di allegazione degli atti, formulata con ordinanza nella fase preliminare del dibattimento ».

Poiché il presentatore non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Gli onorevoli Ricci e Mirate hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*quater*

Dopo l'articolo 348 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 348-*bis* (*Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi*). Le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne può essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato ».

GARGANI, *Relatore*. Anche su questo articolo aggiuntivo mi rimetto alla Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione, rilevando che, qualora l'articolo aggiuntivo fosse approvato, l'interrogatorio libero della persona imputata dello stesso reato o di un reato connesso in un giudizio separato dovrebbe avvenire dopo l'interrogatorio dell'imputato e quello delle altre parti private e prima dell'interrogatorio dei testi.

Si dovrebbe intendere, poi, che il difensore non abbia, nel dibattimento, altri poteri all'infuori di quelli che ha, di norma, nella fase istruttoria; cioè che, ad esempio, non abbia diritto alla parola finale.

MANCO. La posizione di questo imputato nel processo è sempre quella di imputato ai fini della costituzione di parte civile?

RICCI. Non è imputato in quel processo, ma nell'altro.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un caso particolare.

MANCO. Una parte privata può costituirsi parte civile contro questo signore?

RICCI. No, poiché non si tratta di un processo a suo carico. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ricci-Mirate 5-*quater*, per il quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*quinquies*

Dopo l'articolo 450 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 450-*bis*. (*Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi*). Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-*bis* ».

GARGANI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, che era stato accantonato nel corso della precedente seduta e che, non essendo stati

presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato di nuovo lettura:

ART. 8.

(*Disposizioni transitorie in materia di connessione*).

Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni prevedute dall'articolo 2, l'autorità giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.

(*È approvato*).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo aggiuntivo 6-*bis*, presentato dagli onorevoli Ricci, Mirate e Coccia e che era stato accantonato in attesa del parere della V Commissione (bilancio). Ne do nuovamente lettura:

ART. 6-*bis*

L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, è sostituito dal seguente:

« Nel procedimento penale i periti o consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori sono compensati per l'attività prestata con una somma liquidata dal giudice, in relazione alla complessità delle prestazioni richieste, in misura non inferiore a lire ventimila e non superiore a lire quattrocentomila. In casi di eccezionale complessità questa ultima somma può ulteriormente essere elevata, con provvedimento motivato, in misura comunque non superiore alle tariffe professionali ».

Comunico che la V Commissione (bilancio) ha espresso su di esso parere favorevole.

GARGANI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio rilevare che il Ministero ha all'esame, in avanzatissima fase di elaborazione, uno schema di disegno di legge che riconsidera l'intera materia. Siccome esistono anche altri profili del problema che non possono essere risolti in questa sede, che non mi pare la più opportuna, e poiché il ministro si era già impegnato a riguardare l'intera materia, il Governo, in linea di massima, non è favorevole all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo. Comunque, ricordando che questo limite massimo potrebbe trasformarsi nel concreto in una decisione sempre favorevole al massimo, si rimette alla Commissione.

MELLINI. Su questo problema vorrei fare presente che vi sono alcune tariffe professionali – non sono in questo momento in grado di specificare quali siano – che fanno a loro volta riferimento a delle vacazioni. In questo caso si correrebbe il rischio di creare un circolo vizioso, perché si farebbe riferimento a delle vacazioni che a loro volta sono commisurate sulla base di tariffe professionali. Si dovrebbe pertanto stabilire che il rinvio alle tariffe professionali non operi ove queste a loro volta rinviino al sistema delle vacazioni.

FRACCHIA. Faccio notare che l'articolo aggiuntivo 6-*bis* affronta una questione la cui soluzione è essenziale per abbreviare la durata dei processi.

PONTELLO. Vorrei invitare i presentatori a considerare la possibilità di inserire questa loro proposta nel contesto del progetto più organico che ci è stato preannunciato dall'onorevole sottosegretario e quindi vorrei pregarli di ritirare questo articolo aggiuntivo, anche perché le osservazioni che ha sollevato l'onorevole Mellini sono giuste.

MELLINI. Una volta tanto siamo d'accordo !

COCCIA. Il gruppo comunista con questo articolo aggiuntivo ha cercato di dare un contributo al perseguimento del fine, più generale, di una maggiore speditezza del processo penale.

Noi non sottovalutiamo le osservazioni, fatte dal Governo, circa l'esigenza di affrontare la materia in un contesto più organico. È per questo che accettiamo di ritirare l'articolo aggiuntivo 6-*bis*, a condizione, però, che ci sia, da parte del Governo, un impegno, molto chiaro e preciso, a presentare entro termini brevissimi il disegno di legge che ha preannunziato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo

condivide pienamente la proposta contenuta nell'emendamento. Ha solo rilevato la necessità di affrontare il problema collocandolo in un contesto più organico. Può, infine, confermare che i lavori per l'elaborazione del disegno di legge sull'intera materia sono ormai in avanzatissimo stadio.

Il Governo si riserva anche ulteriori approfondimenti in materia di interrogatorio libero.

COCCIA. Vorremmo un chiarimento, perché, mentre prenderemmo volentieri atto della volontà del Governo, temiamo anche che il riferimento all'« intera materia » porti ad eludere quella esigenza che, invece, il nostro articolo aggiuntivo è diretto a soddisfare.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'« intera materia » riguarda sempre il modo di compensare i periti e gli interpreti. Ho usato questo termine intendendo riferirmi alla grande quantità di leggi che, in modo frammentario, attualmente regolano la materia.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha assunto un impegno, dal quale mi auguro scaturisca presto un progetto di legge recante una disciplina organica. In caso contrario, penso che il testo dell'emendamento potrà diventare oggetto di una specifica proposta di legge.

RICCI. Non insistiamo nel chiedere la votazione sul nostro articolo aggiuntivo 6-*bis*.

Aggiungo che nel corso dei lavori del Comitato ristretto il gruppo comunista – me ne darà atto l'onorevole Gargani – si era riservato di presentare un emendamento relativo al problema della continuazione del reato. Abbiamo deciso di rinunciare a questo emendamento solo a seguito delle ampie assicurazioni che ci sono state fatte.

Dal momento, però, che il problema è estremamente importante – dal momento che le disparità di trattamento penale fra imputati, cui già attualmente dà luogo l'istituto della continuazione, sono destinate a moltiplicarsi in modo assai grave, in conseguenza della introduzione di una serie di norme volte ad estendere i casi di giudizi separati – ho preparato un ordine del giorno con il quale si invitano il Governo e i gruppi parlamentari ad assumere immediate iniziative volte ad introdurre una diversa e più coerente disciplina di applicazione dell'istituto della continuazione.

PRESIDENTE. Abbiamo esaurito l'esame degli articoli. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale, in caso di approvazione finale.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'unico ordine del giorno, presentato a firma degli onorevoli Ricci, Stefanelli e Mirate. Ne do lettura:

« La IV Commissione permanente (giustizia),

considerato che l'istituto della continuazione già alla luce delle norme processuali attualmente in vigore trova di fatto spesso applicazione in modo tale da creare disparità di trattamento penale fra imputati che si trovino in situazioni analoghe, a seconda del fatto che essi vengano giudicati in un solo contesto o separatamente per più reati;

considerato inoltre che le suddette disparità sono destinate a moltiplicarsi in modo assai grave in conseguenza della introduzione, parte in corso e parte già avvenuta, nell'ordinamento processuale di una serie di norme che estendono i casi di giudizi separati (estensione dei casi di giudizi direttissimi solo per alcuni reati, esclusione degli effetti della connessione sulla competenza, separazione di giudizi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, separazione di giudizi nei casi di sospensione dei termini di decorrenza della custodia preventiva);

considerato che la situazione sopra enunciata crea gravi rischi di violazione di un principio fondamentale di giustizia, qual è quello della irrogazione in concreto di analoghe pene in casi analoghi,

impegna il Governo
ed i gruppi parlamentari

ad assumere immediate iniziative volte a superare i suddetti inconvenienti introducendo una diversa e più coerente disciplina di applicazione dell'istituto della continuazione idonea a consentire trattamenti penali omogenei, verificando in particolare la possibilità di estendere l'applicazione dell'istituto stesso anche alla fase del processo di esecuzione, in conformità alle valutazioni già fatte e alle proposte avanzate dalla " commissione redigente " per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

Quest'ordine del giorno è già stato svolto. Vorrei fare osservare, però, all'onorevole Ricci, che l'ordine del giorno è un istituto predisposto dal regolamento per impegnare il Governo e non anche i gruppi parlamentari. Ecco perché non mi pare molto corretta la dizione: « impegna il Governo e i gruppi parlamentari » e consiglio all'onorevole Ricci di eliminare quest'ultimo riferimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La parola: « impegna » mi pare troppo forte. Sarei grato - altrimenti il Governo non potrebbe accettare l'ordine del giorno - all'onorevole Ricci se la sostituisse con « invita ».

RICCI. Accetto i suggerimenti avanzati dal Presidente e dall'onorevole sottosegretario. Sostituisco quindi la frase « impegna il Governo e i gruppi parlamentari » con la seguente: « invita il Governo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci, Stefanelli e Mirate hanno così modificato il loro ordine del giorno:

« La IV Commissione permanente (giustizia),

considerato che l'istituto della continuazione già alla luce delle norme processuali attualmente in vigore trova di fatto spesso applicazione in modo tale da creare disparità di trattamento penale fra imputati che si trovino in situazioni analoghe, a seconda del fatto che essi vengano giudicati in un solo contesto o separatamente per più reati;

considerato inoltre che le suddette disparità sono destinate a moltiplicarsi in modo assai grave in conseguenza della introduzione, parte in corso e parte già avvenuta, nell'ordinamento processuale di una serie di norme che estendono i casi di giudizi separati (estensione dei casi di giudizi direttissimi solo per alcuni reati, esclusione degli effetti della connessione sulla competenza, separazione di giudizi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, separazione di giudizi nei casi di sospensione dei termini di decorrenza della custodia preventiva);

considerato che la situazione sopra enunciata crea gravi rischi di violazione di un principio fondamentale di giustizia, quale è quello della irrogazione in concreto di analoghe pene in casi analoghi,

invita il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a superare i suddetti inconvenienti introducendo una diversa e più coerente disciplina di applicazione dell'istituto della continuazione idonea a consentire trattamenti penali omogenei, verificando in particolare la possibilità di estendere l'applicazione dell'istituto stesso anche alla fase del processo di esecuzione, in conformità alle valutazioni già fatte e alle proposte, avanzate dalla " commissione redigente " per la emanazione del nuovo codice di procedura penale » (0/1196/1/4).

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

RICCI. Non insistiamo, allora, per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per il controllo delle armi (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per il controllo delle armi ».

Prego il relatore, onorevole Pennacchini, di illustrare le proposte formulate dal Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto nominato nella seduta del 20 aprile 1977 si è più volte riunito per assolvere al compito affidatogli ed ha convenuto di proporre alla Commissione l'approvazione immediata, in considerazione della viva attesa esistente presso la pubblica opinione, di una parte del provvedimento, costituita dagli articoli 13, 14, 17 e da alcuni articoli aggiuntivi, e lo stralcio della restante parte, affinché possa rimanere in vita ed essere ulteriormente approfondita dal Comitato ristretto, allo scopo di predisporre un testo organico e capace di armonizzare la moltitudine delle disposizioni legislative e regolamentari che oggi disciplinano l'uso delle armi, soprattutto per quanto attiene alla classificazione e definizione dei vari tipi di armi. Nell'ambito di tale disciplina

sarà anche possibile affrontare la *vexata quaestio* dell'uso legittimo delle armi, prevedendo in quali casi possano essere concessi i permessi e per quali tipi di armi.

Proponendo lo stralcio di una parte del disegno di legge, pertanto, non si è voluto compiere un atto dilatorio, in quanto il Comitato ristretto si è proposto di continuare, una volta affrontati i problemi più urgenti, le proprie riunioni a ritmo accelerato per arrivare sollecitamente ad una definizione dell'intera materia.

Tutte le parti politiche sono state d'accordo nel compiere questa scelta in seno al Comitato ristretto, salvo i rappresentanti del gruppo democristiano ed il Governo, i quali hanno sostenuto che la situazione è tale da rendere necessaria l'approvazione di un provvedimento che inasprisca le già notevoli pene oggi previste per l'uso illegittimo delle armi, tenuto conto dell'azione deterrente che l'approvazione di tale provvedimento produrrebbe.

Devo dire però che, come presidente del Comitato ristretto, non ho registrato sostanziali difformità di vedute tra i vari gruppi politici, ma solo una diversa valutazione rispetto al metodo con cui affrontare la materia: se cioè fosse opportuno approvare subito l'intero provvedimento o stralciarne una parte. Io stesso, comunque, come relatore, pur avendo sostenuto l'opportunità di una sollecita approvazione anche dei primi dodici articoli del disegno di legge, sono del parere che, se è necessario fare una graduazione delle urgenze, gli articoli successivi all'articolo 12 vanno approvati prima degli altri.

Ho riferito le tendenze emerse in seno al Comitato ristretto, anche se la tesi favorevole allo stralcio di una parte del provvedimento ha riscosso la maggioranza dei consensi, per avere dalla Commissione plenaria la conferma della decisione di proseguire in sede di Comitato ristretto l'esame degli articoli non stralciati.

Fatta questa premessa, riguardo alle proposte formulate dal Comitato ristretto devo dire che l'articolo 13, il cui testo non è stato modificato, prevede un allargamento dell'elencazione delle armi cosiddette da guerra per le quali esiste una particolare disciplina, aggiungendo a tale elencazione gli ordigni incendiari, allo scopo di comprendervi anche le bottiglie Molotov.

L'articolo 14 prevede una maggiore severità repressiva nei confronti di coloro che partecipino a pubbliche manifestazioni – fatta naturalmente eccezione per quelle sportive – con il volto coperto in maniera tale da non consentire il riconoscimento. Questa intenzione si potrebbe ravvisare anche in coloro i quali indossano caschi protettivi. In tal caso l'interesse pubblico entra in collisione con l'interesse – che va egualmente protetto – connesso con l'uso dei caschi protettivi.

Non è detto che i caschi protettivi debbano essere usati soltanto al fine di non farsi riconoscere; ad essi, infatti, si può ricorrere per motivi molti più seri e più importanti; né è sempre possibile, durante una pubblica manifestazione, accertare se un casco sia indossato per l'un motivo o per l'altro. Pertanto, il Comitato ristretto ha previsto una fattispecie delittuosa nel caso in cui, nel corso di manifestazioni, o comunque senza giustificato motivo, si faccia ricorso all'uso di caschi protettivi i quali impediscano il riconoscimento di chi li indossi ricoprendone in tutto od in gran parte il viso.

Un problema sorto successivamente riguarda la previsione dell'obbligo, per le forze dell'ordine, di procedere all'arresto immediato nei casi sopra descritti.

In un primo tempo il rappresentante del Governo ha insistito molto su questo punto, nonostante il fatto che da parte di taluni membri del Comitato ristretto e da parte dello stesso relatore si fosse fatto osservare come quest'obbligo – stabilito a difesa e ad ampliamento dei poteri della polizia – potesse trasformarsi, in ultima analisi, in un danno per la polizia stessa in quanto, in determinate circostanze, l'arresto immediato non si sarebbe potuto effettuare a causa, per esempio, di una sproporzione di forze o di inopportunità, con la conseguenza di rendere i funzionari di pubblica sicurezza imputabili di omissione di atti di ufficio, donde gravi ripercussioni anche sulle finalità che si intendevano raggiungere.

Il Comitato ristretto ha valutato sino in fondo l'opportunità di trasformare l'obbligatorietà dell'arresto immediato in semplice facoltà di cui le forze dell'ordine potrebbero avvalersi o no. Ma, pur pronunciandosi, nella sua maggioranza, favorevolmente alla facoltà e non all'obbligatorietà, esso ha ritenuto di dovere rimettere la decisione in proposito alla Commissione affinché l'insistenza del Governo sia valutata sino in fondo.

Da informazioni ricevute recentemente – anche se non sono autorizzato a ritenerle ufficiali – mi risulta che il Governo abbia modificato il suo atteggiamento su questo punto. Tuttavia aspettiamo dal sottosegretario Dell'Andro un chiarimento in proposito.

L'articolo 15 non verrebbe stralciato.

L'articolo 16 riguarda, sia pure con alcune limitazioni, i casi di connessione e di separazione dei procedimenti, sui quali abbiamo discusso fino a pochi minuti fa. È vero che quanto abbiamo stabilito poco fa a proposito della connessione e della separazione si riferisce a tutti i reati mentre, nel caso specifico, la previsione riguarda soltanto i reati commessi con l'uso delle armi, però non possiamo farne oggetto di una doppia trattazione. Quindi anche questo articolo non rientra nell'ipotesi di stralcio.

Un articolo sul quale il Comitato ristretto ha discusso a lungo è l'articolo 17, che prevede il sequestro degli immobili e delle sedi di enti, associazioni o gruppi nei quali si siano rinvenute una certa quantità di armi da fuoco, di esplosivo o di ordigni esplosivi, nonché degli immobili « comunque » pertinenti al reato.

I colleghi ricorderanno che durante lo svolgimento della mia relazione introduttiva espressi qualche perplessità sul mantenimento dell'avverbio « comunque », che, tra l'altro, si può prestare ad interpretazioni o ad applicazioni della norma non in linea con le intenzioni del legislatore proprio a causa dell'ampia e generica portata dell'avverbio stesso.

Il Comitato ristretto – per non limitare il provvedimento ad una procedura priva di efficacia ai fini della repressione dei casi più gravi di turbamento dell'ordine pubblico – ha proposto all'unanimità di sopprimere la parola « comunque » e di prevedere anche l'obbligo dello sgombero e della chiusura dell'immobile da parte delle forze dell'ordine, le quali devono riferire all'autorità giudiziaria, cui spetta il compito di confermare o di revocare il provvedimento.

In questo senso il Comitato ristretto ha inteso modificare l'articolo 17, con un'aggiunta, suggerita dall'onorevole Mannuzzu, relativa all'impossibilità di provvedere per legge a nominare custode dell'immobile sequestrato alcuni degli indiziati, degli imputati o delle persone comunque aderenti a quegli enti, associazioni o gruppi che si intendano colpire, per evidenti ragioni le quali a nessuno possono sfuggire.

Inoltre, con un articolo aggiuntivo 17-*bis*, è stata prevista una nuova normativa – imposta dall'acuirsi e dal ripetersi di gravi casi di questo genere – che contempla un notevole inasprimento delle pene per coloro i quali si rendano colpevoli di assalti, furti o rapine a danno di armerie o di centri o locali normalmente adibiti a depositi di armi, di esplosivo o di ordigni esplosivi ed incendiari. Nel corso delle manifestazioni più recenti gli assalti ad armerie si sono susseguiti con frequenza sempre maggiore e ciò ha indotto il Comitato ristretto ad introdurre questa nuova normativa.

Il Comitato ristretto ha proposto infine, con un articolo aggiuntivo 17-*ter*, una innovazione anche per quanto riguarda una strana situazione che si è verificata nel settore della navigazione.

I natanti in genere hanno l'obbligo, che non deriva soltanto da accordi internazionali, ma che è stato anche consacrato da norme interne, di disporre per motivi di sicurezza di determinati strumenti di segnalazione che per la loro composizione e per la loro natura rientrano nell'ambito del testo legislativo attualmente al nostro esame. Per essi si renderebbero perciò applicabili proprio le pene severe previste dal disegno di legge in discussione, per cui si verificherebbe una strana situazione, in forza della quale i possessori di natanti si troverebbero da un lato obbligati ad acquistare e detenere questi strumenti di segnalazione e, dallo altro, proprio in virtù di questa loro detenzione, sottoposti alla possibilità di vedersi infliggere severe pene.

Già nella precedente legge del 1975 vi era una disposizione che prevedeva la possibilità di alcune deroghe; essa, però, si riferiva soltanto ai casi di detenzione ed uso, ma non comprendeva tutti gli altri passaggi, cioè il deposito, il commercio, l'importazione, eccetera. Tutto ciò ha determinato una situazione di acuto disagio nel settore, per cui i commercianti, che hanno deciso la chiusura dei loro esercizi in segno di protesta proprio in questi giorni, hanno preferito non trattare questo tipo di merce, rendendo così difficile, per coloro che dovevano acquistarla, mettersi in regola con la legge.

Queste sono dunque le ragioni che ci hanno spinto ad ampliare la precedente

normativa; tuttavia, in sede di Comitato ristretto, è emersa la preoccupazione - da parte soprattutto dell'onorevole Mannuzzu - di agire con la massima attenzione, affinché attraverso queste eccezioni non sia reso possibile raggiungere anche proprio quegli obiettivi che la legge vuole escludere.

Secondo la normativa proposta dal Comitato ristretto, vi dovranno essere due diversi tipi di autorizzazione: la prima, legislativa e di carattere generico, e la seconda, amministrativa e di carattere particolare, da richiedere di volta in volta, necessaria per poter commerciare questo genere di merci.

MELLINI. Riguarda solo il commercio?

PENNACCHINI, *Relatore*. Il commercio e l'importazione. È chiaro che, per quanto riguarda la detenzione, quei tipi previsti dai regolamenti marittimi si possono detenere in una nave senza bisogno di una ulteriore autorizzaione.

Con la formulazione adottata crediamo di aver ottemperato alle opposte esigenze e di aver attenuato le preoccupazioni del settore commerciale e degli operatori che si sarebbero visti costretti a rinunciare del tutto alla loro attività.

Con queste spiegazioni, esprimendo la mia particolare gratitudine per i componenti il Comitato ristretto che hanno collaborato alla stesura di questo testo, rivolgo a lei, signor Presidente, la preghiera di sottoporre alla deliberazione della Commissione l'accantonamento di quella parte del disegno di legge a cui non ho fatto riferimento, che continuerà ad essere oggetto di ulteriore esame da parte del Comitato ristretto, e lo stralcio e l'approvazione immediata degli articoli 13, 14 e 17, nonché degli articoli aggiuntivi che sono stati presentati.

CASTELLINA LUCIANA. Già in una precedente seduta, dedicata alla discussione di questo disegno di legge, feci osservare che era difficile trattare questo argomento in presenza di squadre speciali di agenti in borghese armati che si infiltrano nelle manifestazioni. Feci notare che questo era un problema che rendeva qualsiasi normativa di difficile applicazione. I fatti recenti hanno fornito la conferma di questa mia preoccupazione, per cui a me pare impossibile affrontare questa materia fino a quando non ci venga fornito un chiarimento dal ministro dell'interno. Sono d'accordo circa la necessità di prevenire l'uso delle armi, ma sino a quando nelle manifestazioni vi saranno agenti in borghese, armati con pistole non di ordinanza - e quindi in pratica travestiti - questa discussione mi appare assolutamente ridicola; chiedo, pertanto, signor Presidente, che il ministro dell'interno ci venga a dire qualcosa in proposito.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi sembra che tale invito sia da accogliere. Occorre invece proseguire subito la discussione. Per quanto concerne la proposta di stralcio avanzata dal relatore, mi riservo di chiarire l'atteggiamento del Governo nel corso della seduta.

PRESIDENTE. Propongo allora, per consentire un momento di riflessione sulla proposta di stralcio, di accantonare gli articoli dall'1 al 12, e di passare subito alla discussione degli altri; successivamente si potrà decidere in ordine allo stralcio.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 13.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole « armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti », sono aggiunte le seguenti: « e gli ordigni esplosivi o incendiari, di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché per i reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« È vietato prendere parte a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, o introdurre o sostare senza giustificato motivo in luoghi aperti al pubblico,

facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila ».

Il relatore, onorevole Pennacchini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza ».

PENNACCHINI, *Relatore*. Mi sembra inutile illustrare questo emendamento, dal momento che già in precedenza ne ho dato ragione in modo assai ampio, riferendo sui lavori del Comitato ristretto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che l'aspetto centrale della modificazione che si vuole introdurre sia una maggiore estensione del divieto di far uso del casco, nel caso delle manifestazioni. Infatti, nel disegno di legge, tale uso è vietato per chi prende parte alla manifestazione. Nello emendamento proposto, invece, è vietato anche semplicemente « in occasione » di manifestazioni.

RICCI. È esatto. Si è infatti voluto punire il comportamento di chi assiste ad una manifestazione, senza prendervi parte, ma con il volto travisato, riservandosi di provocare successivamente disordini senza farsi riconoscere.

MELLINI. Mi pare che, nonostante lo espresso riferimento ai giustificati motivi, sussista il serio pericolo che sia coinvolto il passante ignaro.

Non solo. Nel caso della manifestazione non c'è il problema del giustificato motivo, perché l'uso del casco è vietato comunque. Basta, così, trovarsi con il casco in testa in occasione di una manifestazione per essere condannato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far notare all'onorevole Mellini che la prescrizione del giustificato motivo non gioca a favore dell'imputato, ma contro. È questi, infatti, che deve dimostrarne la sussistenza.

CASTELLINA LUCIANA. Mi pare che questo articolo si presti a tutti gli arbitrii. Chi è che deve giustificare i motivi? Questo per non parlare dell'arresto in flagranza che, addirittura, presenta aspetti di incostituzionalità.

MELLINI. Il « giustificato motivo », ragionando in termini più propriamente giuridici, corrisponde ad un principio generale del diritto: lo stato di necessità. Ecco perché è fatto assai grave eleminare questo riferimento nella ipotesi della manifestazione. In tal modo è condannato anche un giovane che porta il casco perché ha la testa fratturata.

PRESIDENTE. ...Farebbe meglio a restare a casa o in ospedale, in tale caso, anziché recarsi ad una manifestazione!

MELLINI. La cosa è grave: si condannerà a titolo di dolo una persona che ha avuto solo l'imprudenza di non togliersi il casco.

MANCO. In effetti, a mio avviso il giustificato motivo dovrebbe sempre valere come discriminante.

PENNACCHINI, *Relatore*. Occorre considerare che non è vietato l'uso di tutti i caschi, ma solo di quelli che impediscono il riconoscimento.

PONTELLO. Propongo, per rendere più chiara l'interpretazione del testo dell'arti-

colo, di sostituire, dopo le parole «giustificato motivo», la virgola con un punto, aggiungendo, dopo il punto, le parole: «È in ogni caso vietato l'uso predetto».

PENNACCHINI, *Relatore*. Sono favorevole alle modifiche proposte dall'onorevole Pontello.

QUATTRONE. È chiaro, comunque, che una persona che vada in motocicletta ha un giustificato motivo di portare il casco.

PRESIDENTE. Certo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 14 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, con le modifiche proposte dall'onorevole Pontello.

PRESIDENTE. Il relatore ha così modificato il suo emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Confermo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, gli articoli 15 e 16 sono accantonati.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonché per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale e della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi ovvero quando l'immobile sia comunque pertinente al reato.

Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.

Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

Il relatore, onorevole Penacchini, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole da: il sequestro dell'immobile, *sino alla fine del comma, con le seguenti*: con decreto motivato, lo sgombero, la chiusura e il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato e lo imputato dei reati per cui si procede né persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

PENNACCHINI, *Relatore* Anche di questo emendamento ho già dato ragione.

CASTELLINA LUCIANA. Anche questo emendamento lascia spazio ad abusi. La parola « pertinente » è priva di significato e potrebbe dar adito a qualunque tipo di interpretazione.

MELLINI. Ritengo anche io che la parola « pertinente » potrebbe dare luogo ad interpretazioni arbitrarie, perché pertinente al reato appare anche l'immobile contro il quale si esplica l'azione dolosa. Qualora venisse lanciata una bottiglia Molotov contro la sede di un partito, tale sede dovrebbe essere sequestrata ?

Compito del legislatore è anche quello di prevedere che la norma non dia luogo ad interpretazioni inaccettabili. L'interpretazione non deve essere vista in rapporto alla finalità che il legislatore si propone come obiettivo personale, ma in rapporto a quanto presumibilmente potrà accadere in sede di applicazione della norma.

La pertinenza al reato, ammesso che sussista un dato oggettivo, può essere determinata con atti provocatori da una persona che sia, ad esempio, andata a depositare delle armi nella sede di una associazione. Questo potrebbe diventare uno sport molto diffuso e creare occasioni di provocazione. Si pensi in quale imbarazzo potrebbe trovarsi un magistrato che venisse a sapere che nella sede di una determinata associazione sono state trovate armi di dubbia provenienza e dovesse provvedere alla chiusura dell'immobile.

Le disposizioni contenute nell'emendamento, se approvate, sono destinate ad aggravare i difetti già presenti nel testo originario. La norma è caratterizzata da una estrema latitudine dei confini e può comunque apparire valida solo fino a quando questi confini rimangono vaghi e non consentono di determinare i reali inconvenienti, che potrebbero essere gravi. Non è accettabile il fatto che venga stabilita l'immediata chiusura di un'associazione secondo forme che non lasciano a chi deve applicarle nemmeno la possibilità di evitare alcune conseguenze relative alla conduzione dell'azione. L'unico dato certo è che si estromettono gli appartenenti a quella determinata associazione. Con questo sistema l'autorità di pubblica sicurezza e la magistratura inquirente si trovano – proprio per le possibili gravi conseguenze per l'ordine pubblico – di fronte all'obbligo di usare una prudenza che potrebbe, in effetti, non essere opportuna né chiara.

PENNACCHINI, *Relatore*. Le armi, onorevole Mellini, non sono giocattoli, ma strumenti di morte !

MELLINI. Ma quegli strumenti di morte non devono poi rappresentare un sistema di provocazione di altre morti.

Io penso che vi siano dei magistrati responsabili, i quali non approfittino della latitudine di tali poteri per comportarsi in un certo modo. È bene, infatti, che si usi prudenza anche in ordine alla possibilità di cadere in una trappola che può essere psicologica oppure giudiziaria.

Quanto alla proposta di sopprimere la parola « comunque », ritengo che essa sia dovuta al fatto che il Comitato ristretto abbia avvertito il pericolo di andare al di là di una ragionevole interpretazione della legge. Ma, pur sopprimendosi la parola « comunque », resterebbe sempre la parola « pertinente ».

PENNACCHINI, *Relatore*. Ma è una espressione che trova già impiego nel codice attuale.

MELLINI. Questa è, a mio avviso, una norma che può portare a conseguenze gravissime.

MANNUZZU. Ritengo che tale norma non sia drasticamente innovativa rispetto all'assetto istituzionale attuale.

È necessario innanzitutto sgombrare il campo da una osservazione che qualcuno ha fatto. Il sequestro della cosa pertinente al reato è già previsto dal codice di procedura penale all'articolo 337, che recita tra l'altro: « Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato ». Non vi è innovazione neppure nella previsione dello sgombero e della chiusura dell'immobile, perché è stato aggiunto che il sequestro dell'immobile ne comporta lo spossessamento e l'uso esclusivamente processuale. D'altra parte, la più recente esperienza sta a dimostrare come tali provvedimenti non costituiscano una novità. Qui a Roma, infatti, vi sono parecchi immobili sottoposti a sequestro e sigillati per reati edilizi.

L'aspetto innovativo è invece rappresentato dal sequestro che si disponga qualora

nell'immobile siano rinvenuti armi od esplosivo. In questo caso l'applicazione della norma in discussione si rende necessaria, anche se non mi nascondo che la sua incidenza pratica potrebbe essere non molto ampia, se non addirittura estremamente limitata.

Un ulteriore elemento innovativo, anche se di importanza marginale, è rappresentato dall'impossibilità, per l'indiziato, per l'imputato e per gli appartenenti all'ente che possiede l'immobile, di essere nominati custodi dell'immobile medesimo.

Pertanto, ritengo che i margini di incertezza siano quelli proprî dell'incertezza interpretativa delle norme in generale e che le innovazioni proposte dal Comitato ristretto non siano tali da causare complicazioni.

PONTELLO. Suggerirei di esprimere meglio il concetto di obbligatorietà del decreto motivato da parte del magistrato che dispone il sequestro.

MIRATE. Mi sembra che esso sia implicito nel testo dell'articolo 337 del codice di procedura penale. Tuttavia non ho nulla in contrario all'accoglimento di tale suggerimento.

PONTELLO. Sui princìpi generali siamo d'accordo; però se li ripetessimo non faremmo nulla di male.

PENNACCHINI, *Relatore*. Mi sembra che l'onorevole Mannuzzu abbia risposto pienamente alle osservazioni che sono state fatte.

Senza voler entrare in polemica con lo onorevole Mellini, ritengo tuttavia che le osservazioni da lui fatte non si concilino con quella ben meritata fama di giurista che tutti gli riconosciamo.

Non mi venga a dire l'onorevole Mellini che nel caso di una bottiglia Molotov gettata all'interno di una sede si applichi questa normativa, perché non è questo il senso che noi intendiamo dare al testo legislativo. Faccio presente del resto che queste sue preoccupazioni erano state anche nostre, ma esse sono completamente cadute con la soppressione della parola « comunque ».

Per quanto riguarda la proposta dello onorevole Pontello, devo confermare che ciò è implicito, tuttavia non mi opporrei ad un subemendamento che lo dichiarasse esplicitamente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non è d'accordo con l'emendamento del relatore, preferendo il testo originario.

MANCO. Sono d'accordo con il Governo, pertanto voterò contro l'emendamento e a favore del testo originario dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, sostitutivo al primo comma dell'articolo 17, al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Pennacchini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-*bis*

Se il fatto preveduto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze prevedute dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita, nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale, per il delitto di rapina è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tale caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, quando più persone concorrono nel reato, non si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 114 del codice penale.

Per i reati di furto o di rapina, aggravati ai sensi del primo e del secondo comma, non è ammessa la libertà provvisoria.

PENNACCHINI, *Relatore*. Circa il penultimo comma, il Comitato ristretto ha deciso di rimettersi al giudizio della Commissione, anche se si è manifestata una opinione tendente maggiormente alla sua soppressione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è, in linea di massima, favorevole, però si fa presente che il divieto di applicazione dell'articolo 114 del codice penale può portare ad una eccezione di costituzionalità.

MIRATE. Era questa l'obiezione fondamentale da noi avanzata in sede di Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Relatore*. Preso atto di tale orientamento, modifico l'articolo aggiuntivo con la soppressione del terzo comma.

Circa l'ultimo comma vorrei rilevare che si tratta di un reato di una gravità eccezionale, perché anche se si parla di furto, esso è compiuto ai danni di armerie ed ha come oggetto armi od esplosivi.

Anche su questo punto il Comitato ristretto non si è trovato concorde: sento l'obbligo di segnalare questo fatto alla Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Su questo comma il Governo è favorevole.

COCCIA. Chiedo la votazione per parti separate, preannunciando che il gruppo comunista voterà a favore dei primi due commi e contro l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo aggiuntivo 17-*bis* del relatore, accettati dal Governo.

(*Sono approvati*).

Il terzo comma è stato ritirato. Pongo in votazione l'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Pennacchini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-*ter*.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, le successive disposizioni in materia di armi e quelle della presente legge non si applicano ai segnali di emergenza, agli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, per segnalazioni e soccorso, in ordine alla detenzione, trasporto, commercio, magazzinaggio ed esportazione, quando tali attività siano autorizzate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero si tratti di segnali approvati dal Ministro della marina mercantile e da questi prescritti in base alla convenzione internazionale di Londra del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, numero 1154, e successive modificazioni ».

PENNACCHINI, *Relatore*. Anche questo articolo aggiuntivo è già stato illustrato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17-*ter* del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

A questo punto, dobbiamo decidere sulla proposta di stralcio.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è dell'avviso che occorra procedere ad una approvazione rapida dell'intero provvedimento. Si rende, però, conto della esigenza di rendere ancora più rapida l'approvazione degli articoli che sono stati discussi og-

gi e, quindi, in ordine alla proposta di stralcio, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pennacchini, su conforme parere del Comitato ristretto, ha proposto lo stralcio degli articoli 13, 14, 17, nonché degli articoli aggiuntivi 17-*bis* e 17-*ter*, a seguito del quale gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 18, conserverebbero il titolo originario del disegno di legge ed assumerebbero il numero 1197-*bis*.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Propongo il seguente titolo per il testo stralciato:

« Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico » (1197-*ter*).

(*È approvato*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

MIRATE. Prendo la parola non tanto per preannunciare il voto favorevole da parte del gruppo comunista, perché, alla luce di quello che è stato detto nel corso della discussione, è cosa del tutto scontata, quanto per sottolineare il fatto che, partiti da un disegno di legge per molti versi assai discutibile – su questo si è mostrato d'accordo anche il relatore –, abbiamo, poi, manifestato una unanime volontà di andare ad una profonda revisione della legislazione che oggi regola il settore del controllo delle armi, dimostrandoci, così, coerenti con l'attenzione che in questi anni si è manifestata ogni volta che si è discusso in materia.

Nel disegno di legge, così come era formulato, criticavamo il prevalere di un'ottica che era ancora quella del passato, per la quale ci si limitava ad intervenire sul terreno dell'aggravamento delle sanzioni, lasciando in piedi una normativa farraginosa. Qui mi viene di ricordare le posizioni che emersero quando discutemmo la legge del 1975 e affermammo con forza che il problema si risolve non aggravando le sanzioni, ma regolamentando il meccanismo della circolazione delle armi. È su questo terreno che è piena la disponibilità del nostro gruppo ad andare ad una normativa la più rigorosa, ma anche la più chiara possibile.

MANCO. Il gruppo della Costituente di destra-Democrazia nazionale voterà a favore del disegno di legge n. 1197-*ter*.

MELLINI. Il gruppo radicale, come ho già preannunciato, voterà contro il disegno di legge, perché ritengo si aggiunga ad altre disposizioni che, nella situazione obiettivamente grave in cui ci troviamo, dànno una risposta fondata sul superamento dei margini di certezza nell'individuazione delle responsabilità, pregiudicando, quindi, il rispetto dei diritti civili del singolo, il che costituisce l'obiettivo perseguito da quelle forze eversive che, con il disegno di legge, si vorrebbero colpire.

Il testo che si sta per approvare presenta degli aspetti assai gravi. Basti pensare alle disposizioni relative al sequestro degli immobili e al divieto di uso di mezzi che ostacolano il riconoscimento della persona. Grave, soprattutto, è la disinvoltura con la quale si passa sopra la possibilità di creare equivoci, privilegiando l'intento di colpire comunque.

CASTELLINA LUCIANA. Non posso non confermare il voto contrario da parte del gruppo di Democrazia proletaria, sia perché questo provvedimento lascia molti margini all'arbitrio, sia perché mi pare poco serio continuare a legiferare su questa materia, fino a quando non sia stato chiarito l'aspetto relativo all'impiego degli agenti in borghese, che costituisce un grave comportamento di organi dello Stato a fini di provocazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Il gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento sull'uso delle armi.

A questa dichiarazione desidero aggiungere qualche considerazione a titolo personale, come relatore. All'inizio della discussione del disegno di legge avevamo manifestato alcune perplessità circa l'efficacia dissuasiva di determinate linee, che si potevano esaurire nel puro e semplice inasprimento delle pene. Avevamo anche espresso un'opinione – che a taluni è sembrata un grido di allarme – sulla supposta contrarietà di alcuni gruppi politici, che in questi ultimi tempi si erano dimostrati assai pronti a reprimere verbalmente l'acuirsi della criminalità, ma che sembravano assai impacciati nel momento della traduzione in concreto.

Devo fare ammenda di queste mie impressioni - e chiaramente, con molta soddisfazione - perché da quasi tutti i gruppi politici è venuta una concreta ed efficace collaborazione ai fini di ottenere una normativa il più possibile aderente alla gravità del momento che, essendo eccezionale, richiede misure pure eccezionali, anche se sempre nel rispetto dei confini costituzionali.

Da parte mia, quindi, ritengo prive di qualsiasi valore giuridico - hanno solo il valore politico della sua parte - le dichiarazioni dell'onorevole Mellini.

Devo anche sottolineare la profonda collaborazione che abbiamo ricevuto - non solo sotto il profilo tecnico, ma anche del perseguimento dei fini che ci eravamo proposti - da parte del Governo e, in particolare, dell'onorevole sottosegretario Dell'Andro, che si è mostrato assai sensibile alle nostre esigenze.

Termino con la formulazione di un auspicio: che la forza del Parlamento stronchi in modo definitivo l'ondata di criminalità che si è abbattuta sul Paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale » (1196).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico » (1197-*ter*).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Del Pennino, di Nardo, Ferrari, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Manco, Mannuzzu, Mazzola, Mellini, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Raffaelli, Revelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO